

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 329<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1965

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

##### AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Annunzio di domanda . . . . . Pag. 17525

##### DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . . . 17525

Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . . 17541

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente . . . . . 17525

Presentazione . . . . . 17538

Trasmissione . . . . . 17525

##### Approvazione:

« Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il paga-

mento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (614), d'iniziativa del senatore Restagno e di altri senatori:

\* BOLETTIERI, *relatore* . . . . . Pag. 17538  
MAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'inter-*  
*terno* . . . . . 17538

##### Discussione e approvazione:

« Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (919):

SCAGLIA, *Ministro senza portafoglio* . . . 17527  
SCHIAVONE, *relatore* . . . . . 17526

« Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo

sviluppo (International Development Association - IDA) » (702):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 17529
MORINO, <i>relatore</i> . . . . .	17529
* ZAGARI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	17532

« Assistenza tecnico-militare alla Somalia e ad altri Stati africani in via di sviluppo per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza » (956-Urgenza). (Nuovo titolo: Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza »):

BONAFINI . . . . .	17534
CORNAGGIA MEDICI . . . . .	17534
JANNUZZI, <i>relatore</i> . . . . .	17534
PALERMO . . . . .	17533
* ZAGARI, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .	17536

« Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » (534):

BOLETTIERI, <i>f.f. relatore</i> . . . . .	Pag. 17540
BONAFINI . . . . .	17541
MAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	17540

#### INTERPELLANZE

Annunzio . . . . .	17541
--------------------	-------

#### INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . .	17542
Annunzio di risposte scritte . . . . .	17526

#### ALLEGATO AL RESOCONTO. — Risposte

scritte ad interrogazioni . . . . .	17547
-------------------------------------	-------

N. B. — L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

**P R E S I D E N T E** . La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

**C A R E L L I**, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

**P R E S I D E N T E** . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Istituzione delle Sezioni autonome del Genio civile per le opere marittime in Trieste, Ravenna e Reggio Calabria ed integrazioni all'articolo 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 24 » (1316);

« Concessione di un contributo statale al comune di Gorizia per la spesa relativa al rifornimento idrico del comune medesimo » (1317);

Deputati ZUGNO ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 21 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di credito agrario » (1318);

« Modificazioni al regime tributario delle società concessionarie telefoniche » (1319).

### **Annunzio di presentazione di disegni di legge**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge dai senatori:

*Schietroma, Berlingieri, Ajroldi, Tedeschi, Martinez e Poët:*

« Modifiche alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento del personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie » (1313);

*Berlingieri, Focaccia, Ajroldi, Cornaggia Medici, Lombardi e Sibille:*

« Misure contro l'inquinamento atmosferico » (1314);

*Carelli:*

« Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 » (1315).

### **Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti l'11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i disegni di legge: SCOTTI ed altri. — « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (371-*Urgenza*) e: « Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (923-*Urgenza*), già deferiti a detta Commissione in sede referente.

### **Annunzio di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso

la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Ferretti, per concorso nel reato di diffamazione commesso col mezzo della stampa (articoli 110 e 585 capoverso secondo del Codice penale) (*Doc.* 81).

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni**

**P R E S I D E N T E .** Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

#### **Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro » (919)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**S C H I A V O N E , relatore.** Desidero riassumere brevemente la materia in esame. Soggetto di questa materia è il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che è uno dei tre organi ausiliari del Governo ed è stato creato dalla nostra Costituzione; prima infatti non esisteva. Si tratta quindi di un soggetto della massima importanza che, appunto perchè è relativamente nuovo, occorre perfezionare integrando ciò che è stato già disposto al riguardo.

Il provvedimento in esame si riallaccia alla legge 25 luglio 1959, n. 593, che ha riconosciuto l'autonomia del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Tale autonomia deve essere disciplinata e a tale scopo vengono queste norme integrative che

riguardano sia la facoltà del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro di disporre i criteri e le modalità per la formazione e l'approvazione della stato di previsione della spesa e per la gestione delle spese ai sensi della legge predetta, sia il trattamento del personale.

Il disegno di legge, dà anzitutto al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro la facoltà di avvalersi della potestà regolamentare per disciplinare la formazione dello stato di previsione della spesa e la gestione delle spese afferenti la sua amministrazione, e dispone non soltanto che il Consiglio deve provvedere al riguardo con proprio regolamento ma che con tale regolamento esso può provvedere in modo particolare ad alcune esigenze quali quella di determinare la misura della diaria dovuta a coloro che intervengono alle sedute e i criteri per il rimborso delle spese; con altro regolamento, poi, il Consiglio può determinare la misura della indennità dovuta al presidente e ai vice presidenti. Viene anche riconosciuta al Consiglio la facoltà di addivenire a convenzioni per soddisfare le proprie esigenze relative ad indagini da compiere in rapporto ai compiti ad esso affidati.

Per ciò che attiene al personale una prima norma prevede il trattamento giuridico ed economico da riconoscere al Segretario generale in rapporto alle qualifiche che sono attribuite ai dipendenti dello Stato. Circa la questione se il segretario generale debba o non, per lo meno in via di principio, essere considerato stabile in seno all'istituto, il provvedimento accoglie il principio della stabilità. Si fa una deroga per il caso di funzionario che provenga dall'Amministrazione dello Stato.

In questo caso, pur esprimendo la preferenza al trasferimento in ruolo organico, si ammette che esso possa essere nominato soltanto per incarico.

Si sottolinea, per l'ipotesi di nomina per incarico, che al segretario generale compete il trattamento migliore, a sua scelta, tra quello originario e quello previsto per il segretario generale del Consiglio.

Una parte importante si occupa (ed era tempo) del personale di qualifica inferiore.

Si intende delegare al Governo la disciplina legislativa della materia, con la istituzione di ruoli appositi e con la regolamentazione della carriera e del trattamento economico per la prima formazione dei ruoli. Il disegno di legge indica i criteri che, nell'adempimento della delega, debbono essere seguiti dal Governo. Posso accennare al limite di 80, stabilito come massimo numero di posti, ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria: ed ai coefficienti massimi di stipendio da attribuire alle qualifiche delle singole carriere. Ma si tratta di una materia che non ha sollevato contestazione alcuna neppure in Commissione.

Posso precisare che il personale inquadra to nell'Amministrazione del Consiglio, se proveniente da altre amministrazioni, conserverà l'anzianità maturata nell'amministrazione di provenienza, mentre al personale assunto direttamente dal CNEL sarà riconosciuto tutto il servizio precedentemente prestato presso il Consiglio stesso.

Come si vede, non si tratta di materia che possa dar luogo a divergenze, e questo spiega perchè il disegno di legge non abbia suscitato un dibattito. Le sue linee sono chiare, semplici ed accettabili e non possono sollevare questioni.

Un'ultima osservazione vorrei fare a proposito dell'articolo 6 che ha portato a 500 milioni, per il 1965, da 400 che erano nell'anno precedente, l'assegnazione al Consiglio. Poichè è stato chiesto, precisamente dal senatore Tupini, quale sia la ragione di tale incremento dell'assegnazione, sottolineo che essa è stata decisa in vista della accresciuta attività del CNEL, in dipendenza della previsione del nuovo assetto amministrativo da dare al personale e in conseguenza dell'aumentato costo dei servizi.

Concludendo altro non ritengo di dover aggiungere e invito il Senato ad approvare il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaglia, Ministro senza portafoglio.

**S C A G L I A,** *Ministro senza portafoglio.* Mi rimetto alla relazione scritta associata

domi all'illustrazione orale del senatore Schiavone, che ringrazio per l'efficacia e la diligenza della sua esposizione. Prego il Senato di voler approvare il provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I ,** *Segretario:*

Art. 1.

Con regolamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per la formazione e l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la gestione delle spese in esso iscritte e per la formazione e presentazione del conto consuntivo, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 25 luglio 1959, n. 593;

b) le misure e i criteri per la corrispondenza delle diarie di presenza nonchè le modalità del rimborso delle spese per i membri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e per le persone invitate alle sedute a norma dell'articolo 15 della legge stessa.

*(E approvato).*

Art. 2.

Al presidente ed ai vice presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta un'indennità di carica, la cui misura sarà stabilita con regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

*(E approvato).*

Art. 3.

All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pub-

blici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari ».

(E approvato).

#### Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito con i seguenti:

« Al Segretario generale è attribuito, ad ogni effetto, il trattamento giuridico ed economico della qualifica corrispondente al coefficiente 970 della carriera degli impiegati civili dello Stato.

Qualora al posto di Segretario generale sia nominata persona che sia già dipendente statale, questa è trasferita nel ruolo del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'ufficio di Segretario generale può essere conferito anche per incarico. Ove la persona investita dell'incarico sia già dipendente statale, essa è collocata fuori ruolo anche in deroga alle norme vigenti per la propria Amministrazione, con diritto, a carico del CNEL, al trattamento più favorevole tra quello che compete secondo la posizione di stato e quello previsto dal primo comma del presente articolo ».

(E approvato).

#### Art. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per l'amministrazione del personale stesso e per la disciplina delle relative carriere, nonché per l'utilizzo di personale di altre pubbliche Amministrazioni e per il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, in relazione alle peculiari funzioni ed alle effettive esigenze del Consiglio.

Con le stesse norme e in relazione alle stesse esigenze saranno fissati i limiti entro

i quali potrà essere autorizzato l'espletamento, da parte del personale, di lavoro straordinario retribuito e sarà determinata la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Segretario generale in sostituzione di ogni compenso speciale, anche per lavoro straordinario.

All'emanazione di dette norme sarà provveduto con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la consistenza organica complessiva dei ruoli dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 80 posti, ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

2) salvo quanto stabilito dall'articolo 4, i coefficienti massimi di stipendio da attribuire alle qualifiche delle singole carriere non potranno essere superiori a 670 per la carriera direttiva, a 500 per la carriera di concetto, a 271 per le carriere esecutive ed a 180 per le carriere ausiliarie.

Con le stesse norme sarà disciplinata la prima formazione dei ruoli, con il criterio di inquadrare in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di apposita Commissione, il personale appartenente ad altre pubbliche Amministrazioni od enti e quello direttamente assunto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comunque in servizio presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà effettuato prescindendo dai limiti di età per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto, sulla base di un quadro di assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio a ciascuna delle qualifiche previste per i singoli ruoli, ferme, per il personale proveniente da altri ruoli, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza. Per il restante personale sarà riconosciuto, a tutti gli effetti, il periodo di servizio prestato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e sarà accordata la facoltà di riscattare il periodo di servizio medesimo agli effetti previdenziali e di quiescenza.

Il personale assunto direttamente dal Consiglio che non chieda o non ottenga l'inquadramento sarà licenziato con il trattamento

previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Alla emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

(*E approvato*).

#### Art. 6.

L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata, per l'esercizio finanziario 1965 e successivi, in lire 500 milioni.

(*E approvato*).

#### Art. 7.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*E approvato.*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di un contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » (702)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo addizionale all'Associazione Internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che il senatore Santero, iscritto a parlare, non potrà intervenire nella discussione a causa di una leggera indisposizione. Al senatore Santero invio pertanto i migliori auguri di un pronto ristabilimento.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**M O R I N O , relatore.** Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, l'importanza del disegno di legge oggi presentato all'approvazione del Senato è senza dubbio fuori discussione. È argomento infatti che il nostro Paese, il nostro Governo devono considerare da un particolare angolo visuale. Si tratta sostanzialmente della politica degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo, che ormai è diventato un argomento scottante, all'ordine del giorno sia degli studi economici, sia degli organismi internazionali che si occupano di politica generale e di politica sociale in specie, tanto che si è giunti al punto di far sorgere una teoria contraria agli aiuti stessi e che è stata dibattuta in Francia dal suo propugnatore: Cartier. In ordine alla politica degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo ormai si è acquisito ed è risultato chiaramente che gli aiuti multilaterali sono di gran lunga inferiori agli aiuti bilaterali, rappresentati da una bassa percentuale aggirantesi sul 10 per cento. Se andiamo a guardare le statistiche che ci sono state sottoposte, troviamo circa 2.000 miliardi da una parte contro 8 miliardi dall'altra, e soprattutto si è potuto riscontrare come la stessa gestione, purtroppo, degli aiuti multilaterali, manchi di una precisa coordinazione.

Tali aiuti multilaterali passano in gran parte attraverso organismi di carattere finanziario che rappresentano il nostro sistema bancario, e sono, per la loro stessa natura, i meno adatti a una funzione di sviluppo sociale autentica. Esistono organismi internazionali che hanno ormai una esperienza di metodologia assistenziale e sociale; metodologia che non significa affatto una minorazione dei Paesi assistiti, ma per contro una presenza di direttive di incivilimen-

to a livello sociale, cioè di solidarietà pacifica.

Urta contro questo sistema il conteggio di interessi passivi che i Paesi assistiti non possono assolutamente pagare, e quindi fanno cadere le loro stesse possibilità di ricorrere agli aiuti bilaterali. Che cos'è l'IDA? L'IDA, come è ben noto, è una filiazione della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, riassunta nella sigla BIRS, che ha sede in Washington e si propone di sviluppare economicamente e aumentare la produttività e il tenore di vita dei Paesi in via di sviluppo, con finanziamenti fatti a condizione che gravino sulla bilancia dei pagamenti dei Paesi mutuatari in misura minore di quelli praticati mediante i prestiti delle banche.

Possono partecipare all'IDA solo i Paesi membri della BIRS. Le sottoscrizioni iniziali e il sistema di voto sono proporzionali (circa 1/20 di quelle stabilite per i Paesi facenti parte della BIRS); la quota maggiore, come è del resto noto, è quella degli Stati Uniti, che ammonta esattamente a 320.090.000 dollari, seguita dalla Gran Bretagna con 131.140.000 dollari, per arrivare, così discendendo, alla quota del nostro Paese, che ammonta a dollari 18.160.000.

Il sistema di voto è identico a quello della BIRS, ossia coefficiente fisso di 500 voti più un voto per ogni 5.000 dollari di capitale sottoscritto. Le modifiche apportate rispetto alla BIRS intendono dare soddisfazione ai Paesi in via di sviluppo. Infatti i Paesi industrializzati, pur partecipando al capitale complessivo per il 76 per cento, hanno un potere di voto solo del 69 per cento.

Quanto alle forme e ai termini dei finanziamenti, lo statuto dell'IDA si ispira ai seguenti principi:

1) finanziamento di programmi di sviluppo con priorità a progetti determinati;

2) pur prescindendo dalla diretta produttività del progetto, si auspica che la maggior parte delle operazioni finanziarie siano di natura analoga a quelle per gli interventi della Banca internazionale;

3) l'IDA interviene nel finanziamento di un progetto solo in mancanza di un prestito privato o della BIRS;

4) i prestiti dell'IDA possono avere le forme più diverse per quanto riguarda tanto le valute del rimborso, quanto la durata dell'ammortamento e il saggio d'interesse;

5) i finanziamenti possono essere accordati ai Governi dei Paesi membri e dei territori che ne dipendono, ad enti pubblici e privati dei Paesi membri e delle organizzazioni pubbliche regionali e internazionali;

6) la garanzia governativa può essere chiesta dall'IDA quando il mutuatario non sia il Governo di un Paese membro;

7) l'IDA non interferisce negli affari politici degli Stati membri.

La legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'IDA, stabilì le modalità per il versamento dei 18.160.000 dollari costituenti la quota iniziale di partecipazione dell'Italia all'Associazione. Venne stabilito che le cinque rate annuali di versamento dal 1960 al 1964 sarebbero state anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi all'IDA contro emissione da parte del Ministero del tesoro di speciali certificati di credito di importo corrispondente ammortizzabili in 10 anni da rilasciarsi dall'Ufficio medesimo a saldo delle somme da questo versate all'IDA. La proposta di fornire all'IDA delle risorse addizionali formulata nel corso della riunione annuale dai Governatori degli istituti di BRETTON WOODS, la FMI, la BIRS, la IDA, la IFC, tenutasi in Washington nel settembre del 1962, formò oggetto di particolare esame da parte dei cinque Paesi maggiormente interessati e cioè degli Stati Uniti della Gran Bretagna, della Germania occidentale, della Francia, dell'Italia. Lo sforzo collettivo a carico dei Paesi industrializzati, membri dell'Associazione, venne fissato nella misura di 750 milioni di dollari in tre anni a decorrere dal 1965 e lo sforzo a carico di ciascun membro venne appunto determinato, per citare solo i Paesi più importanti, per quanto riguarda gli Stati Uniti in dollari 312 milioni, il Regno Unito in dollari 96,60 milioni, l'Italia in 30 milioni e così via dicendo, per scendere ai più piccoli, l'Austria in 5,04 milioni, l'Australia in 19,80 milioni, la Danimarca in 7,50 milioni, il Lus-

semburgo in 0,75 milioni e il Sud Africa in 3,99 milioni.

L'operazione proposta non rientra in alcuna delle categorie previste dall'articolo 3°, sezione prima e seconda dello statuto, ma deve essere considerata come un'operazione a sè stante, un'operazione *sui generis*. Infatti è bene sottolineare che al progettato versamento non corrisponderà una attribuzione di voti addizionali. Infatti, tenuto conto che contribuiranno soltanto i Paesi elencati nella parte prima dello statuto e precisamente i Paesi industrializzati, esclusi quindi tutti i Paesi in via di sviluppo, come prevede del resto la parte seconda dello statuto, non si è ritenuto, appunto, di variare l'equilibrio fra i due gruppi. L'operazione oggetto del nostro disegno di legge è già stata approvata dal Consiglio esecutivo dell'IDA e dai governatori della Associazione i quali rappresentano i rispettivi Governi; le modalità di versamento delle tre annualità di 10 milioni di dollari cadauno che rappresentano la quota a carico del nostro Paese riproducono del resto quanto in sostanza è previsto dalla legge n. 1468 che fu attuata appunto in occasione del primo versamento della quota da parte dell'Italia.

Per quanto concerne gli oneri a carico del bilancio, è da rilevare che la loro incidenza non potrà verificarsi prima dell'esercizio finanziario 1966. Si prevede, infatti, che da parte dell'Ufficio italiano dei cambi il primo versamento di 10 milioni di dollari dovrà essere effettuato nel novembre 1965.

Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'importanza di questo versamento, di questo contributo straordinario da dare alla IDA richiamo la vostra attenzione sulla relazione da me presentata facendovi rilevare che la 5ª Commissione, nell'esprimere il suo parere favorevole, faceva tuttavia presente la necessità di integrare gli articoli di legge con un successivo articolo 4 che viene riportato integralmente e che autorizza fino ad un ammontare massimo di lire 7 milioni la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2.

Ed in ordine all'articolo 2 è bene mettere in rilievo la soppressione del secondo comma di tale articolo dove si parla di rate se-

mestrali a proposito della corresponsione degli interessi: la nuova formulazione parla di pagamento posticipato e mira ad evitare che si verifichino sfasamenti tra le scadenze fisse del 1° gennaio e del 1° luglio e le scadenze semestrali qualora queste, per l'ammissione dei certificati, avvengano in data diversa dalle scadenze anzidette.

Altra norma del tutto nuova rispetto a quanto previsto dalla legge n. 1478 è quella riferentesi all'articolo 3. Essa vuole far corrispondere all'Ufficio italiano cambi gli interessi compresi nel periodo che va dalla data di emissione a quello di ciascun versamento.

Detto quanto sopra ritengo necessaria una sommaria, breve, puntualizzazione sui principali aspetti che stanno a giustificare la nostra partecipazione all'aumento del contributo all'IDA.

In primo luogo, l'IDA si trova ad assolvere compiti nuovi, compiti che non possono essere assolti dalla Banca mondiale proprio per ragioni istituzionali. La banca mondiale deve ricercare i fondi sui principali mercati di capitale: ciò impegna il prestito ad una durata media di 15 anni e ad un tasso del 5,50 per cento. Purtroppo la situazione di un gran numero di Paesi pieni di sviluppo richiede un particolare tipo di aiuto soprattutto per il settore delle infrastrutture quali l'agricoltura, le scuole di qualificazione, le scuole materne, le scuole di istruzione in genere, le risorse energetiche eccetera; quindi necessitano prestiti a lungo termine (40-50 anni) ed a tasso di interesse pressochè nominale. Ecco, in questi casi, l'intervento benefico dell'IDA i cui fondi non sono prelevati dal mercato dei capitali ma sono costituiti da sottoscrizioni dei Paesi membri.

In secondo luogo, l'IDA, con gli stessi principi della Banca mondiale, imposta la sua azione sul concetto della libera composizione internazionale. Da tale scadenza l'Italia ha tratto notevole giovamento in quanto attraverso il finanziamento all'IDA si sono potuti realizzare crescenti volumi di esportazioni di prodotti e soprattutto servizi finanziari con i fondi multilaterali. Basta ci-

tare, ad esempio, i grandi lavori in Africa, di Wariba, di Roseires, del Niger.

L'IDA ha accresciuto progressivamente i suoi interventi i quali hanno raggiunto una cifra record di 383 milioni di dollari nel corso dell'esercizio finanziario 1964. Si è così reso necessario provvedere ad un aumento dei fondi di dotazione di tale organismo.

Onorevoli colleghi, occorre che anche l'Italia, pari degli altri Paesi occidentali, dia sollecita e formale esecuzione all'impegno preso. Se per quanto sopraddetto ritengo che si debba opportunamente studiare una più profonda applicazione della politica dei rapporti con i Paesi in via di sviluppo, l'aumento del nostro contributo all'Associazione deve senz'altro essere votato dal nostro Senato per compiere quell'atto di socialità internazionale che è doveroso gesto di aiuto da parte nostra verso i Paesi in via di sviluppo.

Sono certo che la nostra Assemblea vorrà approvare il disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

**Z A G A R I**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Sono perfettamente d'accordo con la relazione del relatore.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I**, *Segretario*:

#### Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione Internazionale per lo Sviluppo (International Development Association - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo Statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 30 mi-

lioni, da corrispondersi in tre annualità di eguale importo a decorrere dal 1965.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il Ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'Ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 18 miliardi e 750 milioni, ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministro del tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

Il Ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quella della emissione dei relativi certificati.

*(È approvato).*

## Art. 4.

È autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 7.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

**Discussione del disegno di legge: « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e ad altri Stati africani in via di sviluppo per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza » (956-Urgenza) e approvazione col seguente titolo: « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza »**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e ad altri Stati africani in via di sviluppo per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Palermo. Ne ha facoltà.

**P A L E R M O .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, colgo l'occasione, prendendo la parola su questo disegno di legge, per inviare un saluto al primo Ministro somalo, che trovasi a Roma in visita ufficiale e nello stesso tempo per inviare al Presidente della Repubblica somala e a quelle popolazioni il fervido saluto del Senato della Repubblica italiana, e in pari modo il ringraziamento cordiale e sincero per le accoglienze ricevute dalle Delegazioni parlamentari che, guidate dal Ministro della difesa, onorevole Andreotti, nel mese di maggio,

si recarono in quel nobile Paese per rendere omaggio alle tombe dei caduti in guerra.

Adempiuto a questo dovere, desidero fare brevi osservazioni sul provvedimento in esame e nel dichiarare che il Gruppo comunista darà voto favorevole, ritengo necessario esprimere il nostro pensiero. La Somalia, come tutti sapete, è un Paese in via di sviluppo; esso ha bisogno di aiuti concreti per la risoluzione di problemi fondamentali come quelli di scuole, di attrezzature portuali, di acquedotti. Dal disegno di legge in esame, rileviamo che gli aiuti si riferiscono all'organizzazione delle Forze armate della polizia e della Guardia di finanza di cui abbiamo avuto occasione di constatare personalmente *in loco* l'efficienza. Noi riteniamo che il Governo italiano, proprio per fare cosa grata all'intera popolazione, più che dare contributi in questo settore, dovrebbe dare il suo appoggio, non soltanto materiale, economico e finanziario, ma anche morale a queste popolazioni per risolvere i loro problemi di fondo.

Purtroppo, onorevole Sottosegretario, io non sapevo che si discutesse oggi questo disegno di legge e quindi non ho avuto la possibilità di consultare i miei appunti, ma so che vi sono ancora moltissime questioni in pendenza, soprattutto quelle che si riferiscono al personale somalo militare che ha servito sotto le armi il nostro Paese. Mi è stato riferito, ad esempio, che i decorati al valore non percepiscono l'indennità che spetta ai decorati al valore italiano. La questione, però, sulla quale desidero richiamare l'attenzione del Senato riguarda il trattamento di quiescenza al personale civile somalo di ruolo dipendente dalle amministrazioni fiduciarie. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo su questo problema.

Se l'onorevole Sottosegretario me lo consente, desidero incontrarmi con lui per poter insieme approfondire questi problemi. Per quanto riguarda il trattamento di quiescenza del personale civile somalo, diversamente da quanto è stato fatto per una parte del personale militare è stata data una liquidazione *una tantum* così irrisoria che, vorrei dire, costituisce quasi un'elemosina. Se questi cittadini somali hanno

prestato la loro opera al servizio dell'amministrazione fiduciaria, la famosa AFIS, io penso che ad essi debba senz'altro essere riconosciuto un trattamento di quiescenza.

Queste sono le osservazioni che intendevo fare, riservandomi quanto prima di poterle meglio sviluppare. Nel rinnovare il saluto alle popolazioni somale, ripeto che voteremo a favore del disegno di legge.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Bonafini. Ne ha facoltà.

**B O N A F I N I .** La ringrazio, onorevole Presidente, ma, avendo avuto dei chiarimenti dal relatore, rinuncio a parlare.

**P R E S I D E N T E .** È iscritto a parlare il senatore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

**C O R N A G G I A M E D I C I .** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, onorevole Sottosegretario, ieri sera ho avuto l'onore di trovarmi, con alcuni colleghi, col signor primo Ministro dell'amica Repubblica somala, il quale era accompagnato da molti altri membri del suo Governo. Anche a me è cara questa occasione per porgere a lui ed agli altri membri del Governo somalo un saluto tanto cordiale e devoto.

Mentre noi ci accingiamo ad approvare il disegno di legge che è al nostro esame, vogliamo ricordare gli antichi legami che uniscono l'Italia alla Somalia: sono dei legami così stretti, così cordiali che hanno stabilito tra i due popoli dei rapporti singolari.

Noi sappiamo quanto l'Italia ha fatto in Somalia per la cultura superiore, per la cultura media, per la cultura elementare. Le poche volte in cui ho avuto occasione di visitare quel magnifico Paese, bagnato dall'Oceano indiano e illuminato nella notte dalle stupende costellazioni della Croce del Sud, ho avuto veramente la prova migliore di cosa possa fare una Nazione di antica civiltà come l'Italia, la quale è tutta protesa a donare il meglio di sé ai popoli che, con un nuovo reggimento libero e democratico, si avviano verso un luminoso avvenire.

Ci compiacciamo di quello che l'Italia ha fatto anche quando ha avuto l'amministrazione fiduciaria di quel Paese per conto delle Nazioni Unite. Attraverso questa lunga opera degli italiani in Somalia che, come ho detto, è stata opera altamente culturale, ma opera ancora che si è manifestata nei campi della produzione agricola e dei traffici commerciali e che si è integrata attraverso i mezzi di comunicazione che collegano il nostro Paese alla Somalia per via aerea come per via marittima, noi abbiamo avuto la possibilità di constatare che l'Italia veramente continua, attraverso questa cooperazione tanto gradita anche da quella cara Repubblica, a dimostrare come essa sia fatta soprattutto per estendere quello che potrei chiamare il nucleo fondamentale della sua civiltà agli altri popoli, senza nulla chiedere ma donando, così come appare anche da questo disegno di legge.

Mi pare di poter concludere che l'Italia ha avuto, anche nei riguardi di quella nobile Nazione, un altro merito: quello di avere cooperato a creare delle libere forze che, come gli onorevoli colleghi mi insegnano, sono sempre necessarie per lo sviluppo e per il mantenimento di una autentica democrazia.

Per queste ragioni, che ho rapidamente esposto, mi avvio a concludere formulando l'auspicio che i rapporti tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Somalia siano sempre così cordiali ed efficaci per lo sviluppo, nel mondo, della civiltà nella quale noi crediamo. (*Applausi dal centro*).

**P R E S I D E N T E .** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**J A N N U Z Z I , relatore.** Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, era stato già in molte occasioni osservato, e questo pomeriggio è stato osservato anche dal senatore Morino, che il sistema degli aiuti ai Paesi sottosviluppati va meglio applicato con il metodo della pluralità, anziché con il metodo della bi-

lateralità, specialmente per ovvie considerazioni di carattere politico.

L'onorevole Morino poco fa ha sottolineato che purtroppo, invece, si continua a seguire il metodo della bilateralità, fino al punto che il rapporto è del 92 per cento di aiuti bilaterali rispetto al totale.

Potrebbe, quindi, apparire in contrasto con questa linea politica, su cui il Parlamento italiano ha altre volte consentito, questo disegno di legge che contiene aiuti italiani a carattere bilaterale alla Somalia. Occorre però considerare che la posizione dell'Italia rispetto alla Somalia è differente dalla posizione dell'Italia rispetto ad altri Paesi. L'Italia ha avuto anzitutto la Somalia come sua colonia, poi l'ha avuta in amministrazione fiduciaria per dieci anni; ha interessi notevoli nella sua economia e molti suoi cittadini in Somalia, quindi...

**P A L E R M O**. Tutelandone sempre la libertà e l'indipendenza.

**J A N N U Z Z I** *relatore*. Senza dubbio, ed infatti sto dicendo che il sistema plurilaterale degli interventi sta proprio a tutela dell'indipendenza politica dei Paesi sottosviluppati.

La posizione dell'Italia rispetto alla Somalia, come dicevo, è indubbiamente particolare, e così si spiegano tutti gli interventi che l'Italia ha fatto fino ad oggi in suo favore e che si concretano innanzitutto in contributi finanziari al bilancio per 10 miliardi e 177 milioni dal 1960 al 1964. L'Italia ha poi partecipato ai piani di sviluppo per 1 miliardo e 200 milioni nei bilanci del 1961 e del 1962 e per 1 miliardo e 400 milioni nei bilanci del 1963 e del 1964; ha inoltre inviato in Somalia 135 suoi funzionari e tecnici di alto valore, ha acquistato un'enorme quantità di banane che nel 1964 ascendeva ad un valore di circa 2.500 milioni.

L'Italia ha altresì dato, insieme con l'Inghilterra, un'assistenza militare notevole, per 1 miliardo e 270 milioni. Successivamente la Somalia si è rivolta anche all'Unione Sovietica per aiuti militari.

Il disegno di legge presentato oggi all'esame del Senato contempla la concessione di

altri contributi — 400 milioni l'anno per tre anni — diretti sia alla Somalia sia, in piccola parte però, alla Repubblica del Ghana.

In verità nell'intitolazione del disegno di legge era scritto « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e ad altri Stati africani in via di sviluppo », ma la Commissione ha ritenuto di specificare che gli aiuti sono diretti, oltre che alla Somalia, soltanto alla Repubblica del Ghana, e che il contributo dato a quest'ultima si concreta soltanto in 80 milioni sul totale di 1 miliardo e 200 milioni.

Tali contributi, come ricordavo, sono dati per assistenza tecnico-militare, per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza; per l'addestramento gratuito in Italia di cittadini somali o ganeani presso Accademie o scuole delle Forze armate, della Pubblica sicurezza e della Guardia di finanza, con un rimborso spese a loro favore di lire 25 mila mensili; per l'invio in Somalia e nel Ghana, per un periodo da due mesi ad un anno, di militari e tecnici delle tre suddette Forze con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica; per l'acquisto e la cessione gratuita ai predetti due Governi, e nella proporzione che ho già indicato, di materiali di produzione italiana occorrenti alle tre Forze.

Vi è poi una seconda parte del disegno di legge che convalida spese già fatte le quali, posso assicurare il Senato, rientrano tutte nel quadro dell'assistenza militare e dell'assistenza economica e quindi sono state rivolte a quelle finalità che l'Italia si propone con la sua politica di aiuti alla Somalia.

Nella mia relazione scritta ho fatto una raccomandazione che ritengo di dover ripetere anche qui: sarebbe opportuno che il Parlamento, anzichè essere chiamato a convalidare spese già fatte, fosse chiamato ad autorizzare preventivamente tali spese, quando ciò sia possibile.

Detto questo, non credo nemmeno di avere bisogno di raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge in esame.

Debbo peraltro associarmi al saluto che da parte dei colleghi senatori Palermo e

Cornaggia Medici è stato rivolto al Primo Ministro somalo il quale si trova in questi giorni in Italia e, se mi consentite, mi associo, anche a nome di tutti i colleghi del Senato, al ringraziamento per l'ospitalità così generosa e cordiale offerta ai membri del Parlamento che hanno recentemente visitato la Somalia.

Dare assicurazioni allo Stato somalo della solidarietà e della cordialità nei nostri rapporti con la Somalia e con tutti i Paesi in via di sviluppo mi pare superfluo dal momento che questo è nell'indirizzo generale e costante del Parlamento, del Governo e di tutto il popolo italiano. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri.

\* **Z A G A R I**, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, onorevoli senatori, io non voglio aggiungere molto a ciò che l'onorevole relatore ha già detto e che mi trova perfettamente concorde. Solo, per rispondere a quanto ha osservato molto giustamente il senatore Palermo, voglio ricordare l'impegno, che è stato assunto dal ministro Fanfani dinanzi alla Commissione esteri, e che era stato precedentemente preso anche da me in un'altra riunione, come gli onorevoli commissari certamente ricordano, di affrontare questo problema della Somalia in modo organico, superando quello che è stato fino ad oggi il necessario gocciolio di provvedimenti nel più ampio quadro di quei rapporti che devono stabilirsi tra noi e i Paesi in via di sviluppo.

È anche per questo che ho inteso semplicemente riallacciarmi alle dichiarazioni del senatore Morino nel corso del dibattito che si è aperto sul disegno di legge riguardante l'Associazione per lo sviluppo internazionale. Anche in questo campo il Governo si ritiene impegnato ad una esposizione generale che riguardi tutto il problema dell'assistenza tecnica nonchè il più ampio problema dell'aiuto ai Paesi in via di sviluppo che

il nostro Governo ha preso in particolare considerazione. È noto, infatti, l'interesse che il Governo ha rivolto alla Conferenza sullo sviluppo economico e il commercio internazionale che si è tenuta a Ginevra e allo sviluppo delle istituzioni che ne sono nate. È noto, credo, a tutti i membri di questa Camera che il Governo ha fatto un'offerta particolare, quella di ospitare a Roma la sede di queste istituzioni, del Segretariato e del Consiglio per l'evolversi dei rapporti con i Paesi in via di sviluppo, cioè con i Paesi ex coloniali che rappresentano i due terzi del mondo, due terzi del mondo che devono essere sviluppati; il Governo considera questo come il problema più importante dei tempi che noi viviamo.

Pertanto, senza aggiungere altro a ciò che molto bene ha detto il relatore Jannuzzi, io intendo ribadire questo impegno del Governo. E il Governo è pronto a esporre, quando il Senato lo riterrà necessario, quella che ritiene essere una politica organica in questa delicata e fondamentale materia.

Approfitto di questa occasione per dire quanto il Governo italiano abbia gradito la visita del Presidente del Consiglio somalo e per ripetere il nostro apprezzamento per lo sforzo che il Governo somalo fa per aderire a quegli ideali democratici che noi vorremmo che fossero alla base della soluzione di questo importante e delicatissimo problema. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora alla discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I**, *Segretario*:

Art. 1.

Viene accordata per gli anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica somala e alla Repubblica del Ghana un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza.

A tali fini, per ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966 sono autorizzate le seguenti spese a carico dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze:

Ministero dell'interno . . .	L. 92.000.000
Ministero della difesa . . .	» 126.000.000
Ministero delle finanze . . .	» 182.000.000

(È approvato).

#### Art. 2.

Le somme di cui al precedente articolo 1 potranno essere impiegate:

a) per l'addestramento gratuito in Italia di cittadini somali o ganeani mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso Accademie o Scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o della Guardia di finanza. L'assistenza comprende, oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento, la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale, in denaro, in misura non superiore a 25.000 lire mensili;

b) per l'invio in Somalia o nel Ghana per periodi di tempo non inferiori a due mesi e non superiori ad un anno, di militari e tecnici delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza, con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

c) per l'acquisto e cessione gratuita ai Governi somalo e ganeano di materiali di produzione italiana, o per il reintegro di materiali che siano in dotazione alle Forze armate, all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Guardia di finanza da cedere gratuitamente ai suddetti Governi, ivi comprese le spese di imballaggio, trasporto su navi nazionali e relativa assicurazione.

(È approvato).

#### Art. 3.

Sono convalidati i pagamenti per spese sostenute dai Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze dal 1° luglio 1960 fino

all'entrata in vigore della presente legge per la formazione degli allievi somali e i pagamenti per il trasporto dei materiali ceduti alla Somalia al 30 giugno 1964.

Sono altresì convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantità e valore:

a) le cessioni gratuite all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia di materiali della Marina militare per lire 232 milioni 540.000 e di materiali dell'Aeronautica militare per lire 1.512.352.000;

b) le cessioni gratuite alla Repubblica somala di materiali della Guardia di finanza per lire 1.007.367 e di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per lire 17.185.879.

I consegnatari delle Amministrazioni che hanno ceduto i beni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti rispettivamente l'avvenuta consegna all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o alla Repubblica somala dei predetti materiali unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.

I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui al primo comma, sono emessi dai Ministri interessati e sottoposti per i rispettivi controlli alle competenti Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministero della difesa è autorizzato a porre a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 1 il valore dei materiali ceduti alla Somalia dal 1° luglio 1960 al 31 dicembre 1963 fino alla concorrenza di lire 79.000.000.

(È approvato).

#### Art. 5.

All'onere di lire 400.000.000 relativo all'anno 1964, si provvede, in deroga alla legge

27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

A quello di pari importo relativo all'anno 1965, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'avvertenza che il titolo è stato così modificato dalla Commissione: « Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana per l'organizzazione delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

**E approvato.**

#### Presentazione di disegni di legge

**MARIOTTI, Ministro della sanità.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARIOTTI, Ministro della sanità.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge: « Obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica » (1320) e « Trapianto del rene fra persone viventi » (1321).

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole Ministro della sanità della presentazione dei predetti disegni di legge.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare**

**trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato » (614), d'iniziativa del senatore Restagno e di altri senatori**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni e integrazioni alla legge 14 marzo 1957, n. 108, concernente il pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale coloniale militare trasferitosi in Italia in seguito agli eventi bellici ed impiegato in servizio nelle amministrazioni dello Stato », di iniziativa dei senatori Restagno, Angelilli e Picardi.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **BOLETTIERI, relatore.** Desidero aggiungere solo una considerazione alla relazione scritta, alla quale mi rimetto. Poc'anzi il senatore Palermo ha auspicato trattamenti paritari fra militari e civili, fra personale coloniale e cittadini italiani. Lo spirito del disegno di legge al nostro esame è rivolto appunto a tale parificazione e nelle carriere e nei trattamenti economici e di quiescenza fra personale coloniale trasferitosi in Italia in seguito ad eventi bellici e che presta servizio nelle Amministrazioni dello Stato e le altre categorie di personale. Sperequazioni di vago sapore razzista vengono così cancellate.

Noi confidiamo nella rapida approvazione del disegno di legge. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

**MAZZA, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Mi associo alle considerazioni del relatore.

**PRESIDENTE.** Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario:*

Art. 1.

Ai fini della legge 14 marzo 1957, n. 108, e della presente, il grado di equiparazione degli aiutanti libici ed eritrei con i militari nazionali è il seguente:

maresciallo maggiore per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali antecedentemente alla cessazione delle ostilità nell'Africa settentrionale (13 maggio 1943);

maresciallo capo per gli aiutanti ex sciumbasci-capo nominati tali dopo il 13 maggio 1943, ma purchè nominati sciumbasci prima di tale data;

maresciallo ordinario o d'alloggio per i rimanenti aiutanti.

L'equiparazione di cui al comma precedente è limitata agli aiutanti che hanno assunto la cittadinanza italiana.

Le pensioni già liquidate saranno riliquidate con decorrenza dal 1° luglio 1964 in base all'equiparazione stabilita nel presente articolo.

*(È approvato).*

Art. 2.

Agli aiutanti libici ed eritrei di cui all'articolo 1, parificati ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo capo, compete la indennità speciale di cui all'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

L'indennità di cui al comma precedente va corrisposta sino al sessantacinquesimo anno di età e non può decorrere da data anteriore a quella della assunzione della cittadinanza italiana.

*(È approvato).*

Art. 3.

Al personale di cui all'articolo 2 compete la indennità di buonuscita vigente al 30 giugno 1953: essa va corrisposta secondo il grado di equiparazione stabilito nella presente legge.

L'indennità di cui al comma precedente sarà liquidata effettuando ora per allora e in un'unica soluzione le prescritte ritenute.

*(È approvato).*

Art. 4.

La liquidazione e la rivalutazione della pensione di cui all'articolo 1, la corrispondenza della indennità di cui all'articolo 2, i provvedimenti relativi alla buonuscita di cui all'articolo 3 e quanto altro in avvenire possa interessare in campo quiescenziale il personale militare che è oggetto della presente legge e della legge 14 marzo 1957, n. 108, sono di competenza del Ministero della difesa (Esercito) che vi provvede su domanda degli interessati, da presentare entro centotanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

Art. 5.

Al personale militare con cittadinanza italiana proveniente dal disciolto Corpo degli Zaptié e rimasto in servizio dopo l'entrata in vigore della legge 14 marzo 1957, n. 108, presso Comandi dell'Arma dei carabinieri, il servizio da valutare in pensione sarà, con gli aumenti d'uso, quello effettivamente prestatato fino al momento dell'effettiva cessazione dal servizio stesso.

Salvo i casi previsti nella legge 31 luglio 1954, n. 599, nello stato dei sottufficiali nazionali il personale di cui al comma precedente sarà tenuto in servizio fino al limite di età stabilito per il rispettivo grado di parificazione.

Al personale di cui al presente articolo, gravante sul Ministero della difesa, saranno corrisposte a suo tempo le indennità speciale e di buonuscita secondo le norme vigenti al momento dell'effettiva cessazione dal servizio per i sottufficiali nazionali di grado equiparato.

*(È approvato).*

## Art. 6.

Contro i provvedimenti adottati in applicazione della presente legge è ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

(È approvato).

## Art. 7.

Alla copertura della spesa di lire 14.000.000 e di lire 2.900.000 occorrenti per l'applicazione della presente legge sarà provveduto rispettivamente negli esercizi 1964 e 1965 con riduzione di pari importo del fondo occorrente per fare fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli esercizi medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati » (534)**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**B O L E T T I E R I , f.f. relatore.** Mi rimetto alla relazione scritta.

**P R E S I D E N T E .** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno.

**M A Z Z A , Sottosegretario di Stato per l'interno.** Mi rimetto alla relazione ministeriale.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I , Segretario:**

## Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, con sede in Roma, di un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1963-64, di lire 50 milioni per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e di lire 50 milioni per l'anno 1965.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte per l'esercizio finanziario 1963-64 con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo medesimo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**P R E S I D E N T E .** Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

**B O N A F I N I .** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

BONAFINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista aveva già espresso, in sede di Commissione, alcune preoccupazioni inerenti al provvedimento in esame. Pur riconoscendo infatti la necessità di una sanatoria del deficit del bilancio dell'Opera, abbiamo peraltro espresso l'opinione che, a 20 anni dalla fine della guerra, l'organizzazione istituita nell'interesse dei profughi giuliani — date le possibilità che questi cittadini italiani hanno avuto nel frattempo per rientrare nella normale vita del Paese — non abbia più ragione di continuare la propria attività sotto forma di sodalizio particolare, sodalizio che tra l'altro presenta degli oneri particolari.

Per questi motivi, signor Presidente pur approvando la parte relativa all'intervento dello Stato, diretto a portare a pareggio le entrate e le uscite dell'Opera, noi ci asterremo dal voto conclusivo per le ragioni che ho espresso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

E approvato.

#### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):*

PREZIOSI ed altri. — « Norme per la istituzione di un ruolo ad esaurimento del personale tecnico che disimpegna attività specializzata nei servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri » (248);

*6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):*

MONETI ed altri. — « Passaggio nei ruoli degli Istituti tecnici femminili delle insegnanti incluse nelle graduatorie del concorso a cattedre d'insegnamento nelle scuole professionali femminili » (415);

« Istituzione di un Istituto nazionale universitario per lo studio sui tumori, presso l'Università di Perugia » (908-B), con modificazioni e col seguente nuovo titolo: « Concessione di un contributo all'Università di Perugia per la sezione di ricerche sul cancro esistente presso l'Istituto di anatomia patologica »;

« Ente "Casa Buonarroti" con sede in Firenze » (1280);

*8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):*

« Modifica dell'articolo 7 della legge 23 maggio 1964, n. 404, recante provvidenze straordinarie in favore della zootecnia, della olivicoltura e della bieticoltura » (1149);

« Apporto di nuovi fondi all'Azienda di Stato per le foreste demaniali » (1240);

« Abrogazione del divieto, per gli agenti di polizia giudiziaria, dell'esercizio della caccia, a modifica dell'articolo 70 del testo unico delle leggi sulla caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016 » (1306).

Comunico altresì che, nella seduta pomeridiana, la 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità), ha approvato il seguente disegno di legge: Deputati DE MARIA; DE LORENZO e PIERANGELI. — « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri » (1297).

#### Annunzio di interpellanze

PRESIDENTE. Si dia lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza

sociale e dell'industria e del commercio, per sapere se non ritengano urgente intervenire con la dovuta energia nei confronti dell'amministratore del cotonificio « Valle di Susa », ragioniere Felice Riva, per farlo rientrare nella legalità.

Risulta, infatti, agli interpellanti che il rag. Felice Riva con il suo tracotante atteggiamento non solo elude da tre mesi le legittime richieste degli ottomila dipendenti che sono senza paga (quasi 750 milioni), ma non si degnava di dare alcuna risposta ai dirigenti della CGIL, della CISL e della UIL né allo stesso Sindaco della città di Torino, prof. Grosso, e al Presidente dell'Amministrazione provinciale, avv. Oberto.

Gli interpellanti chiedono inoltre di conoscere se non sia doveroso da parte dei Ministri agire con ogni mezzo nei confronti del Riva al fine di far ritornare la tranquillità sia tra gli otto mila dipendenti che nelle stesse famiglie di quegli operai (347).

MASCIALE, DI PRISCO, PASSONI

#### Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CARELLI, Segretario:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. In relazione alla drammatica situazione in cui versano le maestranze del Cotonificio Valle di Susa, creditrici verso l'azienda di tre mensilità di salario arretrato per un totale di oltre 750 milioni, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere il Governo per sanare tale insostenibile situazione ed in particolare per costringere l'azienda all'adempimento dei suoi obblighi giuridici verso i lavoratori ormai impossibilitati a fronteggiare le fondamentali esigenze di vita per sé e le loro famiglie e costretti ai limiti della fame, con le gravi implicazioni che ne possono derivare anche sul piano del mantenimento dell'ordine pubblico.

I provvedimenti invocati hanno carattere di assoluta urgenza specie dopo la dichiarazione diramata dall'Istituto bancario San Paolo e dalla Cassa di risparmio di Torino di non poter assumere l'onere del pagamento degli arretrati ai lavoratori contro surroga nei loro diritti maturati, data l'assenza allo stato delle cose di « adeguate garanzie », nonché in rapporto all'inqualificabile comportamento del presidente della Società signor Riva, che, malgrado rinnovate e pressanti sollecitazioni, ha rifiutato qualsiasi incontro con il Prefetto di Torino e le altre autorità locali e con le associazioni sindacali, evidentemente attribuendo maggiore importanza alla campagna compravendita calciatori che all'osservanza dei più elementari doveri giuridici e morali ed al rispetto delle condizioni umane degli 8.000 lavoratori dipendenti.

Tutto ciò, a parere dell'interrogante, esige da parte del Governo l'adozione, prima delle ferie estive, di misure immediate ed indilazionabili, atte a restituire giustizia ai lavoratori ed a riaffermare il principio della forza del diritto, che è il fondamento delle libere istituzioni democratiche (943).

Poët

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno adottare le iniziative necessarie affinché vengano utilizzati nell'insegnamento delle materie tecniche negli istituti professionali e del disegno tecnico negli istituti industriali, i docenti abilitati all'insegnamento delle materie tecniche presso le scuole di avviamento professionale, già passati o che passeranno col prossimo anno ad insegnare le applicazioni tecniche nella nuova scuola media.

Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che gli insegnanti in questione sono utilizzati nella scuola media per l'insegnamento delle applicazioni tecniche, insegnamento che è facoltativo e che può essere svolto anche dai cosiddetti insegnanti tecnico-pratici. Ciò tanto più che la circolare ministeriale n. 231, protocollo n. 75803, autorizzante l'inclusione degli insegnanti abilitati all'insegnamento delle materie tecniche nella

graduatoria degli abilitati all'insegnamento della matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali, risolve il problema solo parzialmente e in via del tutto provvisoria (944).

VERONESI

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda adottare o promuovere, in ordine particolarmente allo scioglimento del Consiglio provinciale di Campobasso, a seguito dei gravi fatti emersi nel corso dell'istruttoria penale a carico degli amministratori di quell'Ente, nei confronti dei quali (Presidente, Vice Presidente e due ex assessori) è stato emesso mandato di cattura (945).

D'ANGELOSANTE

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della difesa, per sapere se è a conoscenza del vivo malcontento creato fra le popolazioni locali dall'annuncio della costruzione di un radio-faro automatico sulla vetta del promontorio di Portofino, e se non ritenga opportuno predisporre adeguati accertamenti per il reperimento di altre località per l'installazione dell'impianto V.O.R. stesso, salvaguardando così le caratteristiche panoramiche di una zona che costituisce un patrimonio di bellezza naturale ligure e nazionale (3448).

ROVERE

Al Ministro di grazia e giustizia, constatato che per quanto disposto dagli articoli 145 e 148 della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e modificazioni successive, il contribuente che non crede di accettare l'ingiunzione ha due rimedi: o quello di ricorrere in via amministrativa, e allora subisce con tutta probabilità, come oggi avviene, gli atti esecutivi; o quello di ricorrere alla Autorità giudiziaria, e allora, anche se vittorioso, deve pagare le spese di causa, sovente superiori all'oggetto della lite;

constatato che, pertanto, il cittadino può trovarsi privo del suo diritto di ottenere giustizia e, se con scarse risorse economiche, persino di chiederla,

chiedono di sapere quali iniziative intenda prendere il Ministro per eliminare una così grave stortura (3449).

BERGAMASCO, VERONESI, PALUMBO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali particolari incentivi, al fine anche di diminuire l'onere valutario conseguente alle pesanti importazioni in atto di carne bovina, il Governo abbia in animo di prendere in attuazione o per miglioramento della legge 23 maggio 1964, n. 404, per concretamente incoraggiare gli allevatori ad elevare il peso medio dei giovani bovini destinati al macello, rendendone così economica la produzione (3450).

CATALDO, ROVERE, VERONESI

Ai Ministri degli affari esteri, della marina mercantile e della difesa, per conoscere quali iniziative intendano prendere in relazione all'estensione, da parte del Governo jugoslavo, delle proprie acque territoriali da 6 a 10 miglia e, per quanto riguarda la tutela della pesca, di ulteriori 2 miglia.

Tale provvedimento, infatti, collegato agli arbitrî ed alle vessazioni dell'Autorità jugoslava, renderà estremamente gravose e praticamente impossibili le condizioni della pesca nel golfo di Trieste qualora i diritti e gli interessi sacrosanti dei pescatori nazionali non vengano tutelati convenientemente.

In particolare gli interroganti chiedono se, nel quadro di questa necessaria tutela, il Ministro della marina mercantile ed il Ministro della difesa non vogliano stabilire, di concerto, un'efficace sorveglianza da parte di motovedette italiane nell'Adriatico e specialmente nel golfo di Trieste (3451).

BERGAMASCO, VERONESI, BONALDI, D'ANDREA, CHIARIELLO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno

prendere in esame la gravissima situazione in cui si trovano gli operai licenziati cinque mesi fa dalla società Eridania di Pontelagoscuro i quali, nonostante le assicurazioni avute in quel tempo, hanno avuto fino ad oggi respinta ogni richiesta di assunzione in questo periodo di intercampaña e non è stata data loro nessuna assicurazione di poter essere occupati nella prossima campagna saccarifera.

Tenendo conto anche dell'imminente perdita di ogni diritto assistenziale, gli interroganti chiedono al Ministro di voler intervenire con urgenza per assicurare, agli operai licenziati che ne fanno richiesta, l'assunzione per la prossima campagna saccarifera e, tenuto conto della loro alta qualificazione professionale, perchè sia fatto ogni sforzo per garantire una continuità di lavoro nella manutenzione degli impianti dei vari stabilimenti (3452).

DI PRISCO, ALBARELLO

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quali interventi immediati ritenga di dover operare a favore dei lavoratori della ditta CAVA (Ceramica artistica Vietri antico) di Cava de' Tirreni, costretti a scendere in sciopero a tutela del diritto costituzionale di libertà di organizzazione e di propaganda, brutalmente calpestato dal padrone, che ha proceduto al licenziamento dei cinque operai che avevano accettato di essere candidati alle elezioni della commissione interna nella lista della CGIL (3453).

ROMANO

Al Ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare a carico dei funzionari e degli agenti responsabili dell'aggressione poliziesca a carico delle giovanissime lavoratrici e dei lavoratori della ceramica CAVA di Cava de' Tirreni, nel corso dello sciopero unitariamente indetto dalle organizzazioni sindacali a tutela del diritto costituzionale di libertà di organizzazione e di propaganda, brutalmente calpestato dal padrone, che ha proceduto al licenziamento dei cinque operai che avevano

accettato di essere candidati alle elezioni della Commissione interna nella lista della CGIL (3454).

ROMANO

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali immediati interventi intenda disporre in favore delle aziende agricole calabresi colpite dall'eccezionale calura verificatasi in quella regione nella prima settimana del mese di luglio 1965 ed in conseguenza della quale risultano gravemente compromesse le produzioni olearie ed agrumarie di varie zone ed addirittura distrutte quelle delle uve da tavola di Pizzo e Briatico e dei vigneti della zona di Nicastro e Sambiasse in provincia di Catanzaro (3455).

PERUGINI

Al Ministro delle finanze, per conoscere se non ritenga opportuno revocare o quanto meno sospendere l'applicabilità della circolare ministeriale n. 201 del 1° agosto 1961, sezione 7ª, prot. n. 92470, avente per oggetto la determinazione dei canoni annui per la concessione di aree e pertinenze lacuali, e ciò in quanto — per costante giurisprudenza — le circolari ministeriali sono atti interni della pubblica Amministrazione, destinati unicamente a indirizzare e regolare in modo uniforme l'attività degli organi inferiori, e non hanno efficacia vincolante nè possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti dei soggetti estranei alla pubblica Amministrazione neppure ai fini dell'interpretazione di determinate norme di legge.

Si rileva che la predetta circolare non si limita ad un aggiornamento dell'importo dei canoni ma « integra » i criteri fissati dal regolamento approvato con regio decreto 1° dicembre 1895, n. 726, per la determinazione dei canoni con altri criteri; sostituisce — per quanto riguarda l'uso — alle originarie categorie di concessioni, nuove e numerose categorie e classi d'uso, innovando in tal modo la strutturazione del regio decreto 1° dicembre 1895 ed infine per quanto riguarda le concessioni per uso pubblico sostituisce al « canone minimo per semplice rico-

noscimento della proprietà demaniale », come previsto dall'articolo 8 del regio decreto citato, un canone da fissarsi sulla base degli stessi criteri di valutazione (sia pure con minore coefficiente moltiplicatore) usati per tutte le altre concessioni.

Si fa presente che la circolare n. 201 in oggetto ha avuto applicazione da parte degli uffici competenti nel periodo 1964-65 provocando per la sua eccessiva onerosità ricorsi amministrativi della generalità dei concessionari e pertanto si chiede se il Ministro non ritenga utile, oltre alla revoca o sospensione della circolare stessa, la presentazione di un disegno di legge che riorganizzi ed aggiorni tutta la *subiecta materia* (3456).

TORELLI

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se a seguito della ristrutturazione in unico Ente dei nove Consorzi di bacino e del Consorzio generale di bonifica del Tavoliere, e in dipendenza delle norme che regolano la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di irrigazione per la Puglia e la Lucania (norme che prevedono la partecipazione di un solo rap-

presentante per ciascun Ente), il Consorzio di bonifica di Foggia dovrebbe veder ridotti da dieci ad uno i suoi rappresentanti nel predetto Consiglio di amministrazione e dell'Ente irrigazione per la Puglia e la Lucania.

Tanto senza che si tenga alcun conto della entità degli interessi rappresentati, della vastità del territorio consorziato (per il Consorzio di Foggia circa 500 mila ettari) della complessità e imponenza delle esigenze e dei problemi del territorio stesso.

Si renderebbe necessaria pertanto una modifica dello Statuto dell'Ente irrigazione per rendere possibile una migliore rispondenza fra gli interessi rappresentati e il numero dei rappresentanti di ciascun Ente partecipante (3457).

GIUNTOLI GRAZIUCCIA

**P R E S I D E N T E** . Il Senato sarà convocato a domicilio.

*La seduta è tolta (ore 17,55).*

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari



## ALLEGATO

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

## INDICE

BONALDI (3070, 3284) . . . . .	Pag. 17547, 17548
CATALDO (PONTE) (3182) . . . . .	17548
CONTE (KUNTZE) (3301) . . . . .	17548
FERRARI Francesco (2834) . . . . .	17549
FERRARI Giacomo (3201) . . . . .	17550
GRASSI (D'ANDREA, CATALDO, BOSSO, ROTTA, MAS- SOBRIO, ROVERE) (3414) . . . . .	17551
MACCARRONE (MONTAGNANI MARELLI) (3125) . . . . .	17552
MAGLIANO Terenzio (2957) . . . . .	17552
MAMMUCARI (2615) . . . . .	17554
MORABITO (2877) . . . . .	17555
PASSONI (3166) . . . . .	17555
PERRINO (2230, 3184) . . . . .	17556, 17557
ROMANO (3281) . . . . .	17557
SPIGAROLI (BALDINI) (2561) . . . . .	17557
TOLLOY (ROMAGNOLI CARETONI Tullia, MORA- BITO, STIRATI) (3254) . . . . .	17558
VERONESI (3236) . . . . .	17558
ANDREOTTI, <i>Ministro della difesa</i> . . . . .	17547, 17548, 17558
DELLE FAVE, <i>Ministro del lavoro e della previ- denza sociale</i> . . . . .	17551
GUI, <i>Ministro della pubblica istruzione</i> . . . . .	17555 e passim
JERVOLINO, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazio- ne civile</i> . . . . .	17549 e passim
LAMI STARNUTI, <i>Ministro dell'industria e del commercio</i> . . . . .	17553
MARIOTTI, <i>Ministro della sanità</i> . . . . .	17550, 17552, 17557
SPAGNOLI, <i>Ministro della marina mercantile</i> . . . . .	17548

BONALDI. — *Al Ministro della difesa.* —  
L'interrogante:

premessi che con legge 11 dicembre 1962, n. 1746, è stato stabilito che « al personale militare che per conto dell'ONU ab-

bia prestato o presti servizio in zona d'intervento sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti »;

premessi altresì che questi benefici a tutt'oggi non sono stati ancora concessi al personale militare che per conto dell'ONU prestò servizio in Somalia nel periodo in cui in tale nuovo Stato vi era il « Corpo di sicurezza »;

premessi infine che, ai fini di cui alla legge del 1962 sopra citata, la Somalia con riferimento a quel particolare periodo è stata considerata dal Ministero della difesa « zona di intervento »,

chiede di conoscere:

a) i motivi per i quali, pur essendo trascorsi più di due anni dalla data dell'entrata in vigore della legge del 1962, non sono stati ancora concessi al personale di cui sopra i benefici combattentistici utili ai fini dello svolgimento della carriera e del trattamento economico;

b) se, comunque, non ritiene opportuno adoperarsi perchè l'applicazione ai singoli casi concreti della legge del 1962 venga resa possibile quanto prima (3070).

RISPOSTA. — A seguito dell'avvenuta determinazione da parte dello Stato Maggiore Difesa delle « zone d'intervento » sono state impartite disposizioni ai competenti organi delle tre Forze armate, affinché provvedano con ogni possibile sollecitudine alla

concessione agli aventi diritto dei benefici combattentistici spettanti ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746.

*Il Ministro*  
ANDREOTTI

BONALDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non ritiene opportuno prendere le iniziative del caso perchè venga concessa l'indennità di missione agli ufficiali di complemento delle varie Forze armate dello Stato che vengono richiamati dal congedo per frequentare un corso di aggiornamento per l'avanzamento al grado superiore.

Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che per frequentare i suddetti corsi gli ufficiali in questione vengono a trovarsi « fuori sede » e, quindi, devono affrontare maggiori spese (3284).

RISPOSTA. — Come noto all'onorevole interrogante, il trattamento di missione compete al dipendente statale comandato fuori dell'ordinaria sede di servizio. Tale condizione non ricorre nei riguardi del militare richiamato, il quale, a norma del regolamento sulle indennità eventuali, assume quale sede di servizio quella di destinazione.

*Il Ministro*  
ANDREOTTI

CATALDO (PONTE). — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere le ragioni della mancata corresponsione dei contributi previsti dall'articolo 4 della legge 14 novembre 1961, n. 1268, che hanno impedito all'Ente autonomo del porto di Palermo di attuare i compiti istituzionali come previsti all'articolo 2.

In particolare chiedono di conoscere la ragione della mancata ratifica della nuova tabella del regolamento organico del personale che rende incerta la posizione del personale dipendente assunto a suo tempo dal Commissario ministeriale (3182).

RISPOSTA. — Informo gli onorevoli interroganti che con decreti in data 3 e 28 aprile scorso, in corso di registrazione alla Corte dei conti, sono state rispettivamente accreditate all'Ente autonomo del porto di Palermo, a titolo di contributo alle spese di organizzazione e di avviamento in base al disposto dell'articolo 5 della legge istitutiva 14 novembre 1961, n. 1268, le seguenti somme: lire 65 milioni per l'esercizio 1965 e lire 60 milioni per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964.

Con i decreti anzidetti, è stata disposta l'erogazione, in un'unica soluzione, in favore dell'Ente autonomo del Porto di Palermo delle intere somme disponibili a tale titolo per gli accennati esercizi finanziari negli appositi capitoli di bilancio del Ministero della marina mercantile in considerazione appunto delle necessità dell'Ente stesso.

Tali decreti, come ho accennato, si trovano attualmente al riscontro della Corte dei conti ed ai relativi impegni di spesa potrà essere data materiale esecuzione solo dopo la loro registrazione da parte della Corte stessa.

Per quanto riguarda i regolamenti del personale dipendente dall'Ente in questione faccio presente che i medesimi si trovano attualmente all'esame del Ministero del tesoro per la prescritta approvazione.

È pertanto da confidare che quanto prima si possa perfezionare l'iter di approvazione dei regolamenti stessi, i quali, in tal modo, potranno trovare piena applicazione.

*Il Ministro*  
SPAGNOLLI

CONTE (KUNTZE). — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere:

1) se è vero che il Direttore del Compartimento ferroviario di Bari ha vietato la affissione di un manifesto in difesa del diritto di sciopero, precedentemente autorizzato con F. D. n. 75/1958;

2) se è vero che, ad iniziativa dello stesso Direttore compartimentale, è stata iniziata una inchiesta, nei riguardi di tutti i capi

stazione della stazione di Foggia, che sarebbero rei di aver votato un ordine del giorno riguardante la conservazione del posto di sussidio al Capo stazione addetto all'M. 55, e se è vero che nel corso di tale inchiesta non solo si è cercato di sapere i nominativi dei partecipanti all'assemblea, ma perfino di coloro che si erano recati alla sede sindacale, l'estensore materiale dell'ordine del giorno e il nominativo di chi lo aveva battuto a macchina;

3) nel caso che quanto sopra risponda a verità quali provvedimenti intenda prendere (3301).

RISPOSTA. — Le disposizioni che disciplinano l'affissione e la diffusione dei comunicati sindacali nell'ambito degli impianti ferroviari prescrivono, tra l'altro, che i comunicati stessi non contengano espressioni offensive o volte a turbare la disciplina e non riguardino questioni di carattere politico; ciò nell'intento di garantire la regolarità del servizio e la tranquillità e la serenità dei posti di lavoro.

L'affissione negli albi sindacali, esistenti all'interno degli impianti ferroviari, del manifesto della Segreteria nazionale del Sindacato ferrovieri italiani, cui si riferiscono le signorie loro onorevoli, non è stata consentita in quanto esso conteneva affermazioni inesatte e tendenziose nei riguardi dell'operato del Governo e delle Autorità di polizia, in contrasto con le anzidette disposizioni, che furono a suo tempo elaborate d'intesa con le organizzazioni sindacali del personale ferroviario.

Per quanto riguarda la soppressione del sussidio di un capo stazione, già concesso per alcune ore al giorno, al dirigente addetto alla compilazione del mod. M. 55 della stazione di Foggia, tale disposizione fu adottata a decorrere dal 24 gennaio 1965 nel quadro dei normali provvedimenti intesi ad adeguare la consistenza del personale alle effettive necessità del servizio in relazione al lavoro da svolgere.

Sulla opportunità del provvedimento aveva convenuto la stessa Commissione interna della citata stazione.

Peraltro, un gruppo di Capi stazione dell'impianto ha protestato, con ordine del

giorno in data 7 febbraio 1965, avverso la soppressione di detto sussidio, sostenendo che mediante tale provvedimento l'Azienda delle ferrovie dello Stato sarebbe incorsa in una violazione della norme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 433 del 1960, violazione dalla quale sarebbe derivata una situazione di pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio e che « costringeva gli agenti ad operare in condizioni che comportavano rischi continui, esponendoli alla galera ».

Con tale ordine del giorno veniva richiesto l'intervento del Procuratore della Repubblica e di autorità estranee all'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Premesso che il provvedimento in questione — come è stato dimostrato al Procuratore della Repubblica di Bari — non contrasta con alcuna norma legislativa e rientra nella discrezionalità tecnica della dirigenza aziendale, è da rilevare che il comportamento dei firmatari del citato ordine del giorno eccede i limiti di una normale azione di carattere sindacale, configurandosi invero come manifestazione calunniosa e diffamatoria nei confronti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato in considerazione della pubblicità data al documento stesso.

Conseguentemente, in base al vigente stato giuridico del personale ferroviario, è stato instaurato dalle competenti autorità aziendali nei confronti dei Capi stazione in parola procedimento disciplinare per la mancanza facente loro carico. Tale procedimento è tuttora in corso.

Il Ministro  
JERVOLINO

FERRARI Francesco. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Per conoscere quali ulteriori provvedimenti di rispettiva competenza intendano promuovere per garantire una efficace e moderna protezione della maternità e dell'infanzia in tutto il territorio nazionale, considerato che la situazione dell'ONMI si mantiene ancora precaria per ragioni di struttura e soprattutto per ragioni di carenza finanziaria.

A tal fine ancora in questi giorni il Consiglio centrale dell'ONMI con voto unanime ha denunciato la necessità di superare al più presto l'anomalo sistema dei regimi commissariali e di ottenere l'assegnazione di mezzi finanziari meno sproporzionati ai compiti dell'Opera, tenendo presente che, nonostante le sovvenzioni straordinarie ottenute e i rigidissimi criteri seguiti nell'amministrazione, permane a carico dell'Ente suddetto una pesante situazione deficitaria.

D'altra parte — anche in vista di indispensabili adeguamenti strutturali — vi è soprattutto da considerare che l'Opera nel 1965 riceve contributi statali pari al 4 per mille della spesa dello Stato mentre nel 1955 riceveva somme pari al 7 per mille, dimostrazione questa delle gravi deficienze di intervento in un settore così delicato ed importante come quello della protezione della maternità e dell'infanzia (2834).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministero del tesoro.

Per quanto concerne la riforma delle strutture dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia, il Consiglio dei ministri, nella riunione del 24 marzo 1965, ha approvato un apposito disegno di legge inteso ad aggiornare le norme riguardanti la composizione e la nomina degli organi centrali e periferici dell'Opera stessa.

In merito alla situazione finanziaria dell'ONMI è da tenere presente che lo Stato è già intervenuto per alleviare le condizioni del bilancio dell'Opera, sia mediante la concessione di un contributo straordinario di 6 miliardi, a ripianamento dei disavanzi fino al giugno 1963, sia attraverso l'aumento del contributo straordinario elevato da 15 a 18 miliardi a decorrere dal 1963-64.

Il Ministero della sanità non ha mancato tuttavia di sollecitare il Ministero del tesoro per una congrua integrazione del contributo, assolutamente insufficiente rispetto alle aumentate spese obbligatorie dell'Opera e al notevole sviluppo dei servizi assistenziali.

Purtroppo l'attuale difficile situazione del bilancio non consente l'immediata soluzione di ulteriori provvedimenti intesi ad in-

crementare le disponibilità finanziarie dell'Opera.

Quanto ai rapporti richiamati dalla signoria vostra onorevole sulla commisurazione del contributo statale (7 per mille della spesa dello Stato nel 1955, e 4 per mille nel 1965) è da considerare che essi si appalesano non sufficientemente indicativi, data l'evoluzione subita dall'attività dello Stato nell'ultimo decennio nei vari settori d'intervento ed il notevole incremento (in misura più che proporzionale) della spesa statale destinata al soddisfacimento dei pubblici bisogni.

Il Ministro

MARIOTTI

FERRARI Giacomo. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è al corrente della grave situazione venutasi a creare nella provincia di Parma in seguito alla decisione presa dalla Direzione dell'INPS locale in merito ai criteri in base ai quali viene fissato il diritto di percepire gli assegni familiari per le mogli occupate in agricoltura.

Tale criterio fissa che « qualora il numero di giornate di lavoro effettuate dalla moglie nell'annata agraria precedente supera il limite di 88, al coniuge non dovranno essere corrisposti gli assegni familiari ritenendosi superato il reddito di lire 156.000 massimo consentito per l'acquisizione o la conservazione del diritto agli assegni ».

Ora, mentre si constata che la decisione è stata adottata senza sentire i sindacati dei lavoratori interessati, come, a quanto risulta, si è sempre fatto nelle altre provincie;

si rileva che non sembra fondata l'adozione del limite di 88 giornate per la provincia di Parma date le caratteristiche dell'impiego della mano d'opera femminile in agricoltura, dove prevale la stragrande maggioranza del lavoro a compartecipazione individuale con giornate a impiego saltuario e irregolare e con redditi dipendenti da condizioni stagionali, dalla quantità e dal prezzo del prodotto raccolto, che varia da co-

mune a comune, da zona a zona, da podere a podere;

si precisa che il contratto provinciale collettivo non ha subito modifiche in questi ultimi anni.

Tenuto presente che nelle provincie vicine sono stati adottati i seguenti limiti: Reggio Emilia 100 giornate; Modena 110; Piacenza 115; Bologna 106, sembra equa la richiesta di tutti i sindacati dei lavoratori di mantenere a 100 il numero delle giornate di lavoro per acquisire il diritto del conguaglio agli assegni (3201).

RISPOSTA. — La sede dell'INPS di Parma, dopo aver eseguito ulteriori accertamenti ed esaminati i dati forniti dalle organizzazioni sindacali, ha stabilito di fissare in 100 giornate lavorative il limite massimo entro il quale riconoscere il diritto agli assegni familiari per le mogli dei lavoratori, occupate localmente in agricoltura.

Detto criterio risulta conforme alla richiesta formulata nell'interrogazione della signoria vostra onorevole.

*Il Ministro*  
DELLE FAVE

GRASSI (D'ANDREA, CATALDO, BOSSO, ROTTA, MASSOBRIO, ROVERE). — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se risponde a verità la notizia apparsa sui giornali che per il trasferimento dell'onorevole Presidente del Consiglio da Roma a Terracina per trascorrere la villeggiatura si è disposto di un treno speciale (treno presidenziale) da Roma a Monte S. Biagio e di almeno cinque autovetture oltre alla scorta motociclistica per il percorso dalla stazione ferroviaria alla villa dell'onorevole Presidente del Consiglio (3414).

RISPOSTA. — Al riguardo, anche a nome dell'onorevole Ministro dell'interno, prego di comunicare che non è esatto che, per il trasferimento dell'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri da Roma a Terracina, sia stato disposto l'uso di un treno speciale presidenziale.

In effetti, per il viaggio in parola, limitatamente al tratto da Roma a Monte S. Biagio, questa Amministrazione ha messo a disposizione dell'onorevole Presidente del Consiglio, che ne ha diritto in base alle vigenti disposizioni di legge, la « carrozza-salone » n. 83 agganciata al treno ordinario n. 87 del 7 luglio 1965.

L'uso della carrozza-salone è attualmente disciplinato dalla legge 21 novembre 1955, n. 1108, recante disposizioni per le concessioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, ed è riservato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al Presidente della Corte costituzionale, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei trasporti, in carica, nonché alle rappresentanze ufficiali del Parlamento, della Corte costituzionale e del Governo.

L'onorevole Presidente del Consiglio non si recava in villeggiatura ma raggiungeva la famiglia al termine della sua giornata di lavoro, per rientrare a Roma l'indomani mattina. Il viaggio non aveva, nel caso, carattere di diporto, ma di semplice trasferimento dalla sede di lavoro alla residenza familiare definita come villa, ma consistente, in realtà, in un appartamento di tre stanze in un condominio.

Non è neppure esatto che, salve le normali misure di sicurezza, il Presidente fosse scontato nel breve percorso dalla stazione ferroviaria di scalo alla sua abitazione in Terracina nel modo cui si fa cenno nell'interrogazione.

L'occasionale presenza di alcune autovetture fu dovuto ad uno spontaneo gesto di cortesia delle Autorità locali, tra le quali il Prefetto e il Questore, che si recarono alla stazione di arrivo per rendere visita al Presidente del Consiglio che, per la prima volta in quest'anno, entrava nella loro provincia, e che successivamente accompagnarono nel tragitto dalla stazione ferroviaria alla sua residenza in Terracina.

In quel percorso si verificò l'incidente automobilistico, provocato dal tamponamento fra due vetture del seguito occasionalmente formatosi, che per fortuna non ebbe gravi conseguenze, e del quale il Pre-

sidente del Consiglio non ebbe notizia se non l'indomani mattina.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

MACCARRONE (MONTAGNANI MARELLI). — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se risponde al vero la notizia che l'accordo relativo alla istituzione di un Centro internazionale di ricerche sul cancro, promosso dalla Francia, è stato ratificato da 5 Paesi e cioè: Repubblica federale tedesca, Gran Bretagna, Italia, USA e Francia;

per sapere in caso affermativo se gli atti compiuti dal Governo italiano si intendano in qualche modo portarli a conoscenza del Parlamento;

per sapere se, in relazione allo stanziamento, da parte della Francia, di un milione di franchi pesanti ottenuti con una riduzione corrispondente del bilancio della Difesa, si intenda promuovere analogo provvedimento e, in ogni caso, come si pensa di far fronte agli impegni finanziari derivanti dall'adesione al Centro;

per sapere infine quali disposizioni siano state date ai rappresentanti del nostro Paese in seno alla OMS a cui sarà sottoposto il progetto francese, e quali altre iniziative siano state prese per assicurare la approvazione e l'estensione su scala nazionale (3125).

RISPOSTA. — L'Italia è stata invitata a partecipare sin dall'inizio alle riunioni che hanno preso in esame la proposta francese. A tali riunioni hanno collaborato sia rappresentanti francesi, inglesi, americani e tedesco-occidentali, sia esperti di altri Paesi (Giappone, Polonia eccetera).

L'intervento italiano fin dall'inizio è stato diretto ad evitare la costituzione di un nuovo istituto, doppiamente di istituzioni nazionali od internazionali, già esistenti, ed ad assicurare un collegamento con l'Organizzazione mondiale della sanità.

La proposta iniziale francese di un finanziamento di 1 milione di franchi ottenuti attraverso riduzione di spese militari non

ha avuto pratico svolgimento e si è preferito ricorrere ad un ridimensionamento del bilancio ed ad un impegno di 150.000 dollari per ogni Paese. USA, Gran Bretagna, Francia e Repubblica Federale Tedesca hanno già confermato questa partecipazione finanziaria.

È attualmente in corso il concerto fra il Ministero della sanità, il Ministero degli affari esteri, il Ministero del bilancio e quello del tesoro per il reperimento della somma relativa. Nel frattempo, l'Assemblea mondiale della sanità a Ginevra sta discutendo la proposta avanzata dai cinque Paesi. La nostra delegazione ha avuto istruzioni per favorire un allargamento della base dei Paesi aderenti e per conseguire una impostazione che risulti effettivamente utile al progresso delle ricerche epidemiologiche sui tumori che formeranno il principale campo di attività dell'Istituto.

Non appena sarà possibile assicurare la adesione formale del Governo e saranno definiti i compiti del Centro internazionale da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità, si provvederà a richiedere l'approvazione del Parlamento per la spesa relativa.

*Il Ministro*  
MARIOTTI

MAGLIANO Terenzio. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Premesso che il 16 marzo 1965 si è svolto a Roma in Campidoglio un convegno di amministratori di Comuni e di Aziende elettriche municipali per esaminare il problema della concessione ai Comuni per l'esercizio delle attività elettriche; premesso che la determinazione degli intervenuti si è espressa in un ordine del giorno in cui si invoca:

1) che le concessioni siano rilasciate tenendo conto delle situazioni concrete e assicurando condizioni economiche territoriali e tecniche di esercizio tali da garantire una gestione equilibrata e aperta ai necessari futuri sviluppi;

2) che a tal fine il capitolato d'oneri-tipo sia adeguato, in quanto necessario, o

comunque venga opportunamente adattato con le indispensabili deroghe;

3) che il Comitato dei ministri preposto all'Enel abbia ad emanare sollecitamente precise direttive, come di sua competenza, nel senso indicato ai precedenti punti 1) e 2);

L'interrogante chiede di sapere se e come, nella osservanza dei criteri già stabiliti dal Comitato dei ministri per l'Enel di cui all'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, il Ministro intenda assicurare l'applicazione integrale delle norme della legge di nazionalizzazione che, riservando un particolare trattamento alle imprese elettriche dei Comuni, ha inteso riconoscere formalmente e salvaguardare l'autonomia degli Enti locali prevista dalla Costituzione; e se e come intenda far sì che l'esclusione dalla concessione sia limitata ai casi di consacrata e comprovata impossibilità di raggiungere i fini di utilità generale di cui alla legge di nazionalizzazione e che coincidono con le finalità di istituto attribuite sia ai Comuni e sia all'Ente nazionale (2957).

RISPOSTA. — Nella seduta del 29 febbraio 1964, il Comitato dei ministri per l'energia elettrica ha già dato le direttive per le eventuali concessioni ed i relativi capitoli di oneri agli Enti locali di cui al n. 5 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Il Comitato suddetto si è, anzitutto, richiamato al concetto informatore della norma contenuta nel n. 5 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ove si dispone che, nell'assentire le concessioni a favore degli Enti locali e degli altri enti ivi indicati, si abbia presente lo scopo di garantire all'utenza i massimi vantaggi compatibili con i fini di utilità generale assegnati all'Ente nazionale.

Tali fini, indicati nel terzo comma dell'articolo 1 della legge, si concretano nell'utilizzazione coordinata e nel potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilità di energia elettrica adeguata, per quantità e prezzo, alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese. Pertanto, è stato disposto che le eventuali concessioni,

da parte dell'Enel, debbano trovare sostanziale rispondenza agli obiettivi di progresso economico-sociale che costituiscono il fondamento dell'intervento pubblico nel settore in esame e della gestione unitaria del sistema elettrico nazionale.

Il Comitato ha anche deciso che l'Ente legittimato a chiedere la concessione, ove in effetti la chieda, possa ottenerla se la sua permanenza operativa nel campo delle attività elettriche risulterà utile al conseguimento dei preminenti interessi generali che l'Enel deve soddisfare.

Ciò comporterà, da parte dell'Ente nazionale, un motivato giudizio sulla capacità tecnico-finanziaria dell'impresa richiedente, sull'efficienza del servizio da essa reso in precedenza alla collettività, sulla idoneità a conseguire la migliore utilizzazione e l'ulteriore potenziamento degli impianti per adeguare le disponibilità di energia, mediante un'economica gestione, alle crescenti esigenze del consumo: per contribuire insomma all'attuazione di una politica di produzione e di tariffe intesa a correggere gli squilibri settoriali e territoriali in atto.

Il Comitato dei ministri, nella stessa seduta, ha anche indicato i seguenti criteri direttivi cui i capitoli d'oneri nello spirito delle finalità sopra espresse debbono attenersi:

1) assicurare la economicità della gestione dell'impresa elettrica concessionaria;

2) stabilire norme idonee a garantire che l'attività dell'impresa stessa sia coordinata con i programmi dell'Enel e le finalità che l'Ente nazionale deve perseguire ed a delimitare il contenuto dei poteri di coordinamento dell'Enel e la sfera di autonomia spettante alle imprese concessionarie;

3) assicurare le condizioni perchè le imprese concessionarie possano operare con la massima efficienza, attuando una adeguata organizzazione tecnica ed amministrativa.

Tali criteri sono stati accolti dall'Enel che ha predisposto il capitolo d'oneri tipo previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963,

n. 36. Detto capitolato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ente e il parere espresso sullo stesso dal Consiglio di Stato, è stato approvato con decreto ministeriale 12 settembre 1964 e pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 230 del 18 settembre 1964.

L'adeguatezza e l'adattabilità dei capitoli alle singole situazioni concrete è assicurata dalla legge, che prevede l'esistenza di capitoli difformi da quello tipo. Anche tali capitoli debbono essere approvati dal Ministero dell'industria e del commercio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

In sede di autorizzazione delle concessioni accordate dall'Enel e nel controllo di legittimità delle delibere concernenti il diniego di concessione, sarà cura del Ministero assicurare la osservanza, nelle singole fattispecie, delle direttive impartite dal Comitato dei ministri per l'Enel.

*Il Ministro*

LAMI STARNUTI

MAMMUCARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere a quale punto siano giunte le trattative per avviare a soluzione la vertenza in corso da molti mesi tra la società aerea ITAVIA e i suoi circa 100 dipendenti, ai quali non sono state corrisposte nè le competenze loro spettanti del dicembre 1964 e gennaio 1965, nè la 13ª mensilità del 1964.

L'interrogante fa presente che la ITAVIA è in contatto con non meglio definiti gruppi finanziari del Nord per trattare l'acquisto dei suoi beni mobili e immobili e il passaggio delle concessioni ad essa assegnate dal Ministero dei trasporti, senza minimamente curarsi e della sorte del personale e della regolarizzazione delle sue pendenze nel settore delle retribuzioni e delle assicurazioni sociali (2615).

RISPOSTA. — Al riguardo mi prego comunicare, anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, quanto segue.

La Società Aerolinee Itavia ha sospeso i servizi di linea sulle rotte in concessione a partire dal giorno 16 gennaio 1965.

Tale sospensione è stata determinata dalla critica situazione finanziaria in cui è venuta a trovarsi la Società stessa che, tra l'altro, non aveva potuto, per alcuni mesi, provvedere al pagamento delle competenze dovute al personale.

In data 17 marzo 1965, la predetta Società ha presentato richiesta di autorizzazione al ripristino dei servizi aerei su alcune rotte in concessione e questa Amministrazione, in relazione a tale richiesta, ha invitato la Società Itavia a fornire, per le vie brevi, la dimostrazione documentata, in base al disposto dell'articolo 777 del Codice della navigazione, del possesso dei mezzi finanziari occorrenti alla ripresa dei servizi di cui trattasi.

Successivamente, con lettera in data 30 aprile 1965 n. 37922/32.2, lo scrivente ha diffidato la Società a trasmettere subito la documentazione richiesta per la ripresa dei servizi stabilendo il termine ultimo al 15 maggio 1965, avvertendo altresì che, in caso contrario, la concessione sarebbe stata dichiarata decaduta, ai sensi dell'articolo 5 dello schema di convenzione in corso di perfezionamento.

In data 14 maggio 1965, l'Itavia ha fatto conoscere che sta compiendo tutti i passi necessari per la completa sistemazione amministrativa della Società, la sua riorganizzazione interna, nonchè la rinnovazione dei quadri dirigenti e di rappresentanza. Le pratiche di che trattasi vengono seguite e sollecitate, ma la Società stessa deve ovviamente attendere il completamento delle necessarie modalità e dei riti previsti dalla legge.

L'Itavia ha infine chiesto all'Amministrazione di voler valutare la propria posizione con giustizia affinchè non le venga preclusa la possibilità di continuazione della sua attività.

Si soggiunge che, con tele in data 24 maggio 1965, questa Amministrazione ha nuovamente invitato la Società a trasmettere la documentazione comprovante i provvedimenti presi per il riassetto della organiz-

zazione, con particolare riguardo ai documenti comprovanti i mezzi finanziari e tecnici per la ripresa dei servizi, l'entità e la ripartizione del nuovo capitale sociale, i nuovi quadri dei dirigenti e dei tecnici, nonché la situazione debitoria verso il personale.

In ordine a tale ultima questione, si informa che l'Ufficio di Pubblica Sicurezza presso l'aeroporto di Fiumicino ha reso noto che il personale dell'Itavia ha già ricevuto acconti sulle competenze ed ha concluso accordi da esso ritenuti soddisfacenti.

Circa i contatti che l'Itavia avrebbe allacciato con alcuni gruppi finanziari del Nord, in ordine al trasferimento del capitale sociale, lo scrivente fa riserva di ulteriori comunicazioni, non avendo ancora potuto prendere cognizione della formazione del nuovo capitale, sulla base delle richieste certificazioni.

Il Ministro  
JERVOLINO

MORABITO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in attesa dell'approvazione legislativa dei progetti presentati per inquadrare nei ruoli gli insegnanti abilitati, non ritenga opportuno ed urgente disporre che, a tutti gli abilitati, anche con nomina annuale, tuttora insegnanti in scuole e istituti d'istruzione secondaria di primo e secondo grado statali o pareggiati, compresi gli istituti professionali, sia conferita la nomina, nello stesso insegnamento, a tempo indeterminato per evitare i licenziamenti e numerosi trasferimenti dannosi anche alla continuità didattica (2877).

RISPOSTA. — La riforma degli incarichi d'insegnamenti negli istituti d'istruzione secondaria, conferiti per un triennio a norma dell'articolo 5 della legge 28 luglio 1961, n. 831, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante potrebbe essere effettuata solo con apposito provvedimento legislativo.

Allo stato attuale non mancano iniziative parlamentari intese a sistemare gli insegnanti in parola.

Qualunque sia la soluzione che sarà adottata in sede legislativa in ordine alla predetta questione, è opportuno far presente che la nomina a tempo indeterminato non potrebbe assicurare agli insegnanti interessati la conservazione del posto occupato, in quanto il relativo rapporto d'impiego, riferendosi ad insegnanti non di ruolo, sarebbe risolto di diritto in caso di soppressione del posto o di conferimento del posto medesimo, per nuova nomina o trasferimento, a professore di ruolo.

Tale sistema, inoltre, non mancherebbe di lati negativi, proprio dal punto di vista degli interessi dei professori, soprattutto in quanto, producendo il blocco della situazione degli incarichi, renderebbe sempre più difficile l'accesso all'insegnamento dei nuovi aspiranti e la sistemazione degli insegnanti non di ruolo che perdono il posto, anche se forniti di notevoli titoli di cultura e di servizio.

In attesa di più organiche e definitive soluzioni, gli incarichi triennali d'insegnamento con scadenza al 30 settembre 1965 sono stati prorogati di un anno, ai sensi della legge 6 aprile 1955, n. 335, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 24 aprile 1965.

Il Ministro  
GUI

PASSONI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza che dal settembre 1963 le aule delle scuole elementari del comune di Borgone di Susa (provincia di Torino) site nel palazzo comunale, per accertamento tecnico svoltosi su consiglio di quella Prefettura, sono state riscontrate con i soffitti pericolanti a seguito di crolli ripetutisi in anni precedenti, tanto che dovettero essere puntellati per prevenire possibili immediati crolli.

Il Comune, che intanto aveva acquistato un terreno per il nuovo edificio scolastico, ha da tempo inoltrata pratica presso i competenti uffici per ottenere il contributo dello Stato.

Permanendo la pericolosità si sollecitano provvedimenti e si chiedono assicurazioni (3166).

RISPOSTA. — Rispondo anche per conto del Ministro dei lavori pubblici.

La situazione dei locali della scuola elementare nel comune di Borgone di Susa è ben nota all'Amministrazione.

Trattandosi di opera pericolante, la stessa sarà quanto prima ammessa a contributo statale a norma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1964, n. 1358.

Il Ministro

GUI

PERRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Considerato che i libri di testo nelle scuole vengono cambiati, normalmente, ogni anno, con turbamento dell'economia familiare, con disagio degli studenti, con notevoli ritardi nelle consegne sicchè ad anno scolastico inoltrato sono ancora in stampa i libri stessi, con « code » presso i negozi di vendita per accaparrarsi le copie disponibili,

si chiede di conoscere se il Ministro non ravvisi l'opportunità di rendere triennale, o quanto meno biennale, il cambio dei libri di testo nelle scuole (2230).

RISPOSTA. — Sulla base delle norme legislative vigenti in materia di adozione dei libri di testo nelle scuole e tenuto conto dei vari aspetti e riflessi che la scelta dei testi presenta, il Ministero impartisce annualmente agli organi scolastici le opportune istruzioni.

Secondo le disposizioni riguardanti le scuole secondarie, la scelta dei testi ha valore per tutta la durata del corso per il quale sono proposti e non è soggetta a mutamenti prima che sia terminato il ciclo, a meno che sia dimostrata, con precisa motivazione da inserire nel verbale del Collegio dei professori, la necessità della sostituzione per ragioni di carattere pedagogico e didattico. Al riguardo, è previsto che deve essere, comunque, evitata l'adozione di manuali in più volumi, se l'intera opera non è

stata pubblicata, allo scopo di garantire la preventiva valutazione dell'opera nel suo insieme e di ovviare agli inconvenienti derivanti da eventuali interruzioni della pubblicazione.

È, inoltre, stabilito che le proposte di sostituzione di testi già adottati in ciascun corso devono contenere un'ampia illustrazione dei motivi per i quali si ritiene opportuno o necessario l'abbandono del testo in uso.

Le predette disposizioni consentono, pur nel rispetto della libertà di determinazione dei docenti in ordine alla scelta dei testi ritenuti più idonei per il raggiungimento delle finalità dei singoli insegnamenti, di contenere entro gli opportuni limiti il mutamento dei testi, e di soddisfare anche le esigenze cui l'onorevole interrogante si riferisce.

Si aggiunge che, per non aggravare l'onere finanziario delle famiglie, è anche previsto che il costo globale delle adozioni deve essere contenuto quanto più è possibile e deve essere evitata l'adozione di testi che, giudicati di pari valore scolastico, siano più costosi. Inoltre è consentito l'uso, oltre che di dizionari, anche di testi classici di edizione diversa da quella adottata, sempre che per i testi classici si tratti di edizioni scolastiche contenenti le parti che saranno oggetto di studio.

Per agevolare, poi, il tempestivo possesso dei testi da parte degli alunni, la più recente circolare n. 16 del 13 gennaio 1965 ha abbreviato i termini delle operazioni di scelta da parte dei docenti.

Le opportune istruzioni, per quanto riguarda l'uso dei testi prescelti, in relazione alla durata dei cicli, e l'adozione di nuovi testi, sono state anche diramate per le scuole elementari.

Si fa, infine, presente che il Ministero non manca di esercitare un'attenta vigilanza sull'applicazione delle vigenti disposizioni mediante il controllo dei verbali delle riunioni dei docenti e degli elenchi dei libri adottati.

Il Ministro  
GUI

PERRINO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che la legge 9 ottobre 1964, n. 990, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 265 del 28 ottobre 1964, ha istituito la tariffa nazionale dei medicinali,

l'interrogante chiede di conoscere per quali motivi non è stato ancora provveduto — a tutt'oggi — alla pubblicazione dell'attesa tariffa nazionale (3184).

RISPOSTA. — Con la legge 9 ottobre 1964, n. 990, è stata devoluta al Ministero della sanità la determinazione di una tariffa unica dei medicinali da valere per tutto il territorio nazionale, allo scopo di eliminare le accentuate disparità di tariffe esistenti tra provincia e provincia.

L'elaborazione della nuova tariffa unica nazionale si basa non tanto sulla comparazione tra le tariffe provinciali, quanto sulla valutazione dei vari elementi di costo delle sostanze medicinali e sulla quotazione degli onorari professionali in relazione alla natura delle prestazioni del farmacista, il che richiede laboriose e complesse indagini.

La Commissione per la revisione della tariffa dei medicinali ha devoluto ad una Sottocommissione, scelta nel suo seno, lo studio e la formazione della tariffa nazionale, che è ora in fase avanzata e sarà quanto prima approvata, sentita la Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti, come previsto dalla citata legge n. 990.

*Il Ministro*  
MARIOTTI

ROMANO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Premesso che, in virtù del nuovo orario estivo delle Ferrovie dello Stato il treno A 639 proveniente da Napoli è costretto ad una sosta assurda di 14 minuti nella stazione di Nocera Inferiore per dare precedenza al DD. 903;

che tale sosta arreca gravi danni ai molti lavoratori di Nocera Superiore, Cava de' Tirreni e Vietri sul Mare, che vedono ritardato di molto tempo il rientro in famiglia, specialmente quando il treno coincidente arriva in ritardo alla stazione d'incrocio;

per sapere se non ritenga di dover promuovere l'azione perchè la sosta del treno A 639 sia limitata ad uno o due minuti nella stazione di Nocera Inferiore il che non arrecherebbe alcun ritardo alla marcia del direttissimo coincidente (3281).

RISPOSTA. — La possibilità di dare al treno A 639 una diversa impostazione d'orario in modo da farlo giungere a Salerno in precedenza al direttissimo 903 e ad evitare così l'attuale sosta di 14' a Nocera Inferiore è già in corso di esame.

In particolare deve essere accertata la consistenza delle varie correnti di traffico che utilizzano il treno stesso, onde valutare se l'anzidetto anticipo d'orario sia opportuno, tenuto conto che verrebbe meno in tal modo l'attuale coincidenza a Nocera Inferiore col treno ET 163 proveniente da Cancello-Codola.

Non appena possibile, sarà data comunicazione alla signoria vostra delle decisioni adottate.

*Il Ministro*  
JERVOLINO

SPIGAROLI (BALDINI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritiene di adottare adeguati provvedimenti affinché l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere venga considerato titolo abilitante ai fini dell'insegnamento di materie tecniche negli Istituti industriali e negli Istituti professionali per l'industria; o quanto meno, affinché gli ingegneri in possesso dell'abilitazione professionale vengano esonerati dalla prova scritta, da quella pratica e da quella orale ai fini dell'abilitazione per l'insegnamento delle suddette materie, consentendo loro di conseguire tale abilitazione mediante una prova volta unicamente ad accertare l'idoneità didattica.

Gli interroganti ritengono molto opportuna e ragionevole tale semplificazione, anche in relazione all'operato della competente Commissione plenaria che in sede di applicazione del regolamento di esecuzione

della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, ebbe a considerare l'insegnamento di carattere tecnico in senso lato come titolo sufficiente per concedere la conversione dell'abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere in abilitazione definitiva (2561).

RISPOSTA. — Premesso che un provvedimento inteso al fine auspicato dall'onorevole interrogante potrebbe essere adottato soltanto in sede legislativa, si fa presente che i due procedimenti previsti per il conseguimento dell'abilitazione alla professione d'ingegnere e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento si fondano su presupposti diversi e sono diretti ad accertare requisiti che hanno caratteri autonomi.

La situazione prospettata dall'onorevole interrogante con riferimento agli ingegneri presenta, peraltro, sostanziale analogia con quella di altre categorie professionali: gli avvocati e i procuratori legali in relazione all'insegnamento delle materie giuridiche, gli agronomi in relazione all'insegnamento delle materie tecniche agrarie e così via.

In ogni caso, il problema posto dall'onorevole interrogante potrà essere esaminato in sede di adozione delle nuove procedure che saranno adottate per i concorsi, nel cui quadro saranno anche riesaminati i rapporti tra laurea, abilitazione e classi di concorso, secondo le indicazioni formulate nelle « Linee direttive del piano di sviluppo della scuola ».

Il Ministro  
GUI

TOLLOY (ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, MORABITO, STIRATI). — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per chiedere se non ritenga opportuno procedere alla stampa e diffusione dell'alto messaggio rivolto dal Presidente della Repubblica a Milano in occasione del Ventennale della Resistenza e di disporre perchè esso sia letto e commentato con particolare solennità a cura delle autorità scolastiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado (*già interr. or. n. 835*) (3254).

RISPOSTA. — La questione posta dall'onorevole interrogante è stata sottoposta al Comitato nazionale per la celebrazione del Ventennale della Resistenza, che, nella sua competenza, potrà stabilire la forma più adeguata di pubblicazione del messaggio del Presidente della Repubblica.

Si fa riserva di comunicare le determinazioni del Comitato.

Il Ministro  
GUI

VERONESI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se non ritengano opportuno farsi promotori con la massima urgenza delle iniziative necessarie per consentire l'iscrizione al fondo di previdenza gestito dall'ENPAS dei sottufficiali e dei militari di truppa delle Forze e dei Corpi armati di polizia dal momento che i medesimi entrano nelle Forze armate e non (come stabiliscono, invece, le norme attualmente in vigore) da quando entrano nella carriera continuativa.

Quanto sopra si chiede in considerazione del fatto che il Governo accettò un ordine del giorno formulato dalla Commissione difesa della Camera nella seduta del 24 ottobre 1963 con il quale la medesima, approvando il disegno di legge n. 620 relativo alle norme sugli organici e sul trattamento economico delle Forze e dei Corpi armati di polizia, impegnava il Governo a predisporre un apposito provvedimento che resolvesse per i sottufficiali e la truppa il problema della liquidazione dell'indennità di buonuscita ENPAS, perequandola ai pari coefficienti civili dello Stato (3236).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministro dell'interno.

Il problema dell'iscrizione all'Opera di previdenza dell'ENPAS dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dalla data di arruolamento forma oggetto di uno schema di disegno di legge attualmente all'esame dei competenti organi finanziari.

Il Ministro  
ANDREOTTI